MODIFICAZIONI AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLE NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI

Art. 11

Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che ai sensi dell'articolo precedente decide sulla violazione non costituente reato, e' impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona, che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Versione in vigore dal 25 novembre 1967, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali
Estremi	Legge 3 maggio 1967, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-sistema-sanzionatorio-delle-norme-in-tema-di/art-11-impugnabilita-del-provvedimento-del-giudice-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it